Gazzetta ufficiale L 56

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno

1

27 febbraio 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/267 della Commissione del 26 febbraio 2020 che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l'anno 2017......
- * Regolamento (UE) 2020/268 della Commissione del 26 febbraio 2020 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'acido sorbico (E 200) nelle preparazioni liquide di coloranti per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo (1)
- * Regolamento di esecuzione (UE) 2020/269 della Commissione del 26 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata [parte B Navi elencate in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008]



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

(Atti non legislativi)

II

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/267 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2020

che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l'anno 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (¹), in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 (SAL/3BCD-F) è stato assegnato alla Polonia per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (²).
- (2) A seguito degli scambi di contingenti tra la Polonia e la Lettonia conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (³) e del ricorso alla flessibilità interannuale da parte della Polonia conformemente all'articolo 15, paragrafo 9, di tale regolamento, il contingente di pesca relativo al salmone assegnato alla Polonia per il 2017 è stato aumentato dagli iniziali 6 030 a 13 693 esemplari di salmone.
- (3) Nel corso delle missioni di ispezione effettuate in Polonia nel 2018 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ha rilevato, nelle dichiarazioni di cattura, dati errati e incompleti che evidenziavano un superamento, pari a 2 246 esemplari, del contingente polacco di salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 relativo al 2017. Le incongruenze nel comunicare la composizione delle catture e il livello del superamento sono stati confermati da diverse missioni di audit e di verifica effettuate in Polonia nel 2018 e nel 2019 a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le relazioni di audit sono state debitamente comunicate e discusse con la Polonia.
- (4) Secondo la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, con lettera dell'11 ottobre 2019, ha avviato una consultazione con la Polonia sui quantitativi pescati in eccesso e sulle detrazioni da applicare. Le autorità polacche hanno accusato ricevuta di tale lettera l'11 ottobre 2019.
- (5) Con lettera del 31 ottobre 2019, la Polonia ha riconosciuto di aver superato di 2 246 esemplari il proprio contingente di salmone nel 2017 e ha proposto di detrarre il quantitativo corrispondente dal proprio contingente relativo al 2019. A seguito di scambi di contingenti, il contingente di salmone atlantico della Polonia nel 2019 risulta sufficiente ai fini dell'applicazione di tale detrazione, in aggiunta alla detrazione già operata a causa del superamento del contingente nel 2018 (4).

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2095 della Commissione, del 29 novembre 2019, che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l'anno 2018 (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 105).

- (6) Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica un fattore moltiplicatore di 1,00 quando, come in questo caso, il livello del superamento rispetto agli sbarchi consentiti è stato pari o inferiore a 100 tonnellate.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico (*Salmo Salar*) nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 31 assegnato alla Polonia per l'anno 2019 a norma del regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio (⁵) è ridotto come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

4		
٦		

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2017 (in numero di esemplari)		Totale catture 2017 (quantitativo in numero di esemplari)	consentiti	Supera- mento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in numero di esemplari)		Fattore moltiplica- tore addizio- nale (³)· (⁴)	Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in numero di esemplari)
PL	SAL	3BCD-F	Salmone atlantico	Acque dell'U- nione delle sottodivisioni da 22 a 31	6 0 3 0	13 693	15 939	116,40 %	2 246	1,00	1	2 246

ALLEGATO

⁽¹⁾ Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti sulle possibilità di pesca pertinenti, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽²⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento * 1,00.

⁽³⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

⁽⁴⁾ La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito a superamenti consecutivi del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

REGOLAMENTO (UE) 2020/268 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2020

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'acido sorbico (E 200) nelle preparazioni liquide di coloranti per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (²) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) A norma dell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'acido sorbico (E 200) è un additivo alimentare già autorizzato nelle preparazioni di coloranti ad una quantità massima di 1500 mg/kg nella preparazione, singolarmente o in combinazione con sorbato di potassio (E 202), acido benzoico (E 210), benzoato di sodio (E 211) e benzoato di potassio (E 212) e ad una quantità massima di 15 mg/kg nel prodotto finale, espresso come acido libero.
- (4) Il 27 aprile 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso dell'acido sorbico (E 200) a una quantità massima più elevata, pari a 2 500 mg/kg, nelle preparazioni liquide di coloranti destinate alla vendita ai consumatori finali per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- L'acido sorbico (E 200) è usato come conservante nelle preparazioni di coloranti. Il richiedente ha dimostrato che la quantità massima di acido sorbico (E 200) attualmente autorizzata nelle preparazioni di coloranti, pari a 1 500 mg/kg, non è sufficiente a garantire costantemente un'adeguata conservazione né, di conseguenza, la sicurezza microbiologica delle preparazioni liquide di coloranti per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo. Ciò è dovuto all'uso, nelle preparazioni, di coloranti alimentari di origine naturale non sterili e alla durata di conservazione necessaria di tale prodotto stagionale. La domanda dimostra che la quantità di acido sorbico (E 200) necessaria per ottenere la funzione tecnologica desiderata è di 2 500 mg/kg nelle preparazioni di coloranti. Dalle prove effettuate dal richiedente emerge che, ad un uso normale (colorazione di uova non danneggiate o leggermente danneggiate), la migrazione di acido sorbico (E 200) dal guscio alla parte commestibile dell'uovo è inferiore al livello di rilevazione di 5 mg/kg. Secondo la domanda la quantità più elevata di acido sorbico (E 200) nelle preparazioni liquide di coloranti per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo, oggetto della richiesta, non comporterebbe quindi un aumento dell'esposizione dei consumatori all'acido sorbico (E 200).
- (6) Il 30 giugno 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione, tra l'altro, dell'acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) (³), in conseguenza del quale ha stabilito una nuova dose giornaliera ammissibile («DGA») globale temporanea per l'acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202), espressa in 3 mg di acido sorbico/kg di peso corporeo al giorno. Secondo le conclusioni dell'Autorità tale DGA globale temporanea di acido sorbico (E 200) e sorbato di potassio (E 202) era stata superata in un paese, nei gruppi di popolazione dei bambini piccoli e dei bambini, in condizioni di assunzione elevata. L'Autorità ha raccomandato di effettuare un ulteriore studio della tossicità per la riproduzione al fine di riesaminare la DGA globale temporanea di acido sorbico (E 200) e sorbato di potassio (E 202).

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

^{(&}lt;sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(6):4144.

- (7) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici riguardanti, tra l'altro, l'acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202) (4), inteso a soddisfare le esigenze di dati rilevate dall'Autorità. Gli operatori del settore hanno effettuato lo studio della tossicità per la riproduzione raccomandato dall'Autorità per l'acido sorbico (E 200) e per il sorbato di potassio (E 202) nei ratti e i dati ottenuti dallo studio sono stati trasmessi all'Autorità per la valutazione. Il 1º marzo 2019 l'Autorità ha quindi pubblicato un parere scientifico sul seguito della nuova valutazione dell'acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) come additivi alimentari (5). Sulla base dei nuovi dati relativi alla tossicità per la riproduzione l'Autorità ha stabilito una DGA globale per l'acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202) espressa in 11 mg di acido sorbico/kg di peso corporeo al giorno. L'Autorità ha confrontato questa nuova DGA globale con lo scenario di valutazione dell'esposizione più realistico stimato nel suo parere scientifico del 30 giugno 2015 e ha osservato che tale esposizione non superava la DGA globale in nessun gruppo di popolazione, né in condizioni di assunzione elevata né in condizioni di assunzione media.
- (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'UE degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità, salvo nel caso in cui l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.
- (9) Ai fini dell'estensione dell'uso dell'acido sorbico (E 200) nelle preparazioni liquide di coloranti per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo richiesta dal richiedente, è necessario un aggiornamento dell'elenco dell'Unione. L'estensione dell'uso dell'acido sorbico (E 200) non comporta un aumento dell'esposizione all'acido sorbico (E 200) e non può avere un effetto sulla salute umana. Inoltre, secondo l'Autorità, l'esposizione all'acido sorbico (E 200) e al sorbato di potassio (E 202) risultante dalle quantità e dagli usi attualmente autorizzati non rappresenta un problema di sicurezza in quanto non comporta il superamento della DGA. Non è quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (10) È pertanto opportuno autorizzare l'uso dell'acido sorbico (E 200) come conservante nelle preparazioni liquide di coloranti destinate alla vendita ai consumatori finali per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo alla quantità massima di 2 500 mg/kg nella preparazione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5625.

Nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo le voci relative agli additivi alimentari «E 200-202, Acido sorbico – sorbato di potassio», «E 210, Acido benzoico», «E 211, Benzoato di sodio» ed «E 212, Benzoato di potassio» è inserita la seguente voce:

ALLEGATO

finale per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo».	«E 200	Acido sorbico	2 500 mg/kg nella preparazione	Preparazioni liquide di coloranti destinate alla vendita al consumatore finale per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo».
---	--------	---------------	--------------------------------	---

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/269 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2020

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata [parte B — Navi elencate in conformità all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (¹), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione dei pescherecci che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (in seguito, «INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell'Unione di tali pescherecci (in seguito, «elenco dell'Unione»). L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili ai pescherecci figuranti nell'elenco.
- (2) L'elenco dell'Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 (²) della Commissione e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (³), (UE) n. 1234/2012 (⁴), (UE) n. 672/2013 (⁵), (UE) n. 137/2014 (⁶), (UE) 2015/1296 (ˀ), (UE) 2016/1852 (⁶), (UE) 2017/2178 (⁶) e (UE) 2018/1883 (¹¹) della Commissione.
- (3) A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi iscritte negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere incluse nell'elenco dell'Unione.
- (1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
- (²) Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22).
- (3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14).
- (4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1234/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38).
- (5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2013 della Commissione, del 15 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 193 del 16.7.2013, pag. 6).
- (°) Regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 43 del 13.2.2014, pag. 47).
- (7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1296 della Commissione, del 28 luglio 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 12).
- (8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1852 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 5).
- (°) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2178 della Commissione, del 22 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 14).
- (10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 30).

- (4) Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all'aggiornamento periodico degli elenchi di navi INN conformemente alle loro rispettive norme (11).
- (5) Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, ricevuti gli elenchi delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN, trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l'elenco dell'Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione.
- (6) Poiché la stessa nave può figurare nell'elenco con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell'elenco dell'Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.
- (7) Le navi «Benaiah», «Beo Hingis», «Carmal Matha», «Dignamol 1», «Ephraeem», «King Jesus», «Sacred Heart», «Shalom», «Vachanam» e «Wisdom» (¹²), attualmente incluse nell'elenco dell'Unione, sono state cancellate dall'elenco redatto dalla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano («IOTC»), in linea con la risoluzione 18/03 di detta organizzazione regionale di gestione della pesca. Poiché la decisione è stata presa dall'organizzazione regionale di gestione della pesca competente ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, tali navi dovrebbero essere rimosse dall'elenco dell'Unione anche se non ancora cancellate dall'elenco redatto dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT»).
- (8) La nave «Nefelin» (13) è stata cancellata dall'elenco redatto dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»), in linea con la raccomandazione CGPM/33/209/8 di detta organizzazione regionale di gestione della pesca. Tale nave non dovrebbe pertanto essere inclusa nell'elenco dell'Unione anche se non ancora cancellata dall'elenco redatto dall'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale («SIOFA»).
- (9) La nave di cui al considerando 8 non era stata inclusa nell'elenco dell'Unione modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 in quanto l'elenco delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN adottato dall'organizzazione regionale di gestione della pesca competente è pervenuto alla Commissione dopo l'adozione di tale regolamento.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

- (11) Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco delle navi INN delle parti non contraenti adottato nel corso della 38° riunione annuale, 21 ottobre-1° novembre 2019; CGPM: elenco delle navi INN, adottato nel corso della 42° sessione della CGPM del 22-26 ottobre 2018; IATTC: elenco 2019 adottato nel corso della 94° riunione della IATTC del 26 luglio 2019; ICCAT: elenco 2018 delle navi INN, adottato nel corso della 21° riunione straordinaria della commissione ICCAT del 12-19 novembre 2018; IOTC: elenco IOTC 2019 delle navi INN, approvato nel corso della 23° sessione della IOTC del 17-21 giugno 2019; NAFO: elenco NAFO delle navi INN, adottato nel corso della 41° riunione annuale della NAFO del 23-27 settembre 2019; NEAFC: elenco B delle navi INN AM 2018-14, quale adottato nel corso della 37° riunione annuale della NEAFC del 13-16 novembre 2018; NPFC: elenco NPFC delle navi INN, adottato nel corso della 5° riunione della NPFC del 16-18 luglio 2019; SEAFO: elenco SEAFO 2019 delle navi INN, adottato nel corso della 6° riunione della commissione SEAFO del 26-30 novembre 2018; SIOFA: elenco SIOFA delle navi INN, adottato nel corso della 6° riunione delle parti del 1-5 giugno 2019; SPRFMO: elenco 2019 delle navi INN, adottato nel corso della 7° riunione della commissione SPRFMO del 23-27 gennaio 2019; WCPFC: elenco WCPFC 2019 delle navi INN, adottato nel corso della 15° sessione ordinaria della commissione WCPFC del 9-14 dicembre 2018.
- (12) Riferimenti ORGP: 20170003 [ICCAT], 20170004 [ICCAT], 20170005 [ICCAT], 20170006 [ICCAT], 20170007 [ICCAT], 20170008 [ICCAT], 20170009 [ICCAT], 20170010 [ICCAT], 20170011 [ICCAT] e 20170012 [ICCAT].
- (13) Numero IMO di identificazione della nave: 7645237.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2020


Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN L 56/10

ALLEGATO

Numero IMO (¹) di identificazione della nave/ riferimento ORGP	Nome della nave (²)	Stato o territorio di bandiera (²)	Figurante nell'elenco dell'ORGP (²)
20150046 [ICCAT]/13 [IOTC] ABUNDANT 1 (nome precedente secondo l'ICCAT: YI HONG 6; nome precedente secondo la IOTC: YI HONG 06)		Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20150042 [ICCAT]/14 ABUNDANT 12 (nome precedente: YI HONG 106)		Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20150044 [ICCAT]/15 [IOTC]	ABUNDANT 3 (nome precedente: YI HONG 16)	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20170013 [ICCAT]/16 [IOTC]	ABUNDANT 6 (nome precedente: YI HONG 86)	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20150043 [ICCAT]/17 [IOTC]	ABUNDANT 9 (nome precedente: YI HONG 116)	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20060010 [ICCAT]/1 [SIO-FA]	ACROS n. 2	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Honduras)	CGPM, ICCAT, SIOFA
20060009 [ICCAT]/2 [SIO-FA]	ACROS n. 3	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Honduras)	CGPM, ICCAT, SIOFA
20180005 [ICCAT]/64 AL WESAM 1 (nome precodente: SUPPHERMNAVEE 21)		Sconosciuto (ultime bandiere co- nosciute: Gibuti, Thailandia)	ICCAT, IOTC
20180004 [ICCAT]/63 [IOTC]	AL WESAM 2 (nome precedente: CHAINAVEE 55)	Sconosciuto (ultime bandiere co- nosciute: Gibuti, Thailandia)	ICCAT, IOTC
20180002 [ICCAT]/61 [IOTC]	AL WESAM 4 (nome precedente: CHAICHANACHOKE 8)	Sconosciuto (ultime bandiere co- nosciute: Gibuti, Thailandia)	ICCAT, IOTC
20180003 [ICCAT]/62 [IOTC]	AL WESAM 5 (nome precedente: CHAINAVEE 54)	Sconosciuto (ultime bandiere co- nosciute: Gibuti, Thailandia)	ICCAT, IOTC
3 [SIOFA]	AL'AMIR MUHAMMAD	Egitto	CGPM, SIOFA
7306570/4 [SIOFA]	ALBORAN II (nome precedente secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: WHITE ENTERPRISE)	Sconosciuto [secondo la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA], Pa- nama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la NAFO, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Panama, Saint Kitts e Nevis)	CGPM, NEAFC, NAFO, SEAFO, SIOFA
7036345/20190004 [IC-CAT]/5 [SIOFA] AMORINN (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CGPM, la SEAFO e il SIOFA: ICEBERG II, LOME, NOEMI; nome precedente secondo l'ICCAT: NOEMI)		Sconosciuto (ultime bandiere co- nosciute secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: Togo, Belize)	CCAMLR, CGPM, ICCAT SEAFO, SIOFA
2015001 [ICCAT]/18 [IOTC]	ANEKA 228	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
2015002 [ICCAT]/19 [IOTC]	ANEKA 228; KM.	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
7236634/20190005 [IC-CAT]/6 [SIOFA]	ANTONY (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: URGORA, ATLANTIC OJI MARU n. 33, OJI MARU n. 33; nome pre- cedente secondo l'ICCAT: OJI MARU n. 33)	Sconosciuto (ultime bandiere co- nosciute secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: Indonesia, Be- lize, Panama, Honduras, Venezue- la)	CCAMLR, ICCAT, SEAFO SIOFA



Numero IMO (¹) di identificazione della nave/ riferimento ORGP	Nome della nave (²)	Stato o territorio di bandiera (²)	Figurante nell'elenco dell'ORGP (²)
ASIAN WARRIOR (non precedenti secondo la CCAMLR, la SEAFO e il FA: KUNLUN, TAISHAN CHANG BAI, HONGSH HUANG HE 22, SIMA Q BARU 22, CORVUS, GAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EO THULE, MAGNUS, DOF nome precedente second l'ICCAT e la IOTC: DOR		Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Uru-	CCAMLR, CGPM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA
CAT]/3 [IOTC]/8 [SIOFA] precedenti secondo la CCAMLR e la SEAFO: ZE- MOUR 2, LUAMPA, YONG- DING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HE- NAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG n. 88, CARRAN; nome precedente secondo l'ICCAT e la IOTC: CARRAN) ma, Sierra Leone		Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Repubblica di Corea, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo la IOTC: Guinea equatoriale; ultime bandiere conosciute secondo la SEAFO e il SIOFA: Tanzania, Guinea equatoriale, Indonesia, Cambogia, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Uruguay)	CCAMLR, CGPM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA
9037537/20190006 [IC-CAT]/9 [SIOFA]	BAROON (nomi precedenti secondo la CCAMLR e la SEA- FO: LANA, ZEUS, TRITON I; nome precedente secondo l'ICCAT: TRITON I; nomi pre- cedenti secondo il SIOFA: LA- NA, ZEUS, TRITON-1)	Tanzania (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone)	CCAMLR, CGPM, ICCAT, SEAFO, SIOFA
9179359/10 [SIOFA]	BELLATOR (nomi precedenti secondo il SIOFA: TAVRIDA, AURORA, PACIFIC CON- QUEROR, NEPTUNE 1; nomi precedenti secondo la SPRFMO: TAVRIDA, AURO- RA, PACIFIC CONQUEROR)	Angola (ultime bandiere conosciute: Russia, Perù)	SIOFA, SPRFMO
12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/11 [SIOFA]	BHASKARA n. 10	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta secondo la IATTC e l'IC- CAT: Indonesia)	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA
12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/12 [SIOFA]	BHASKARA n. 9	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta secondo la IATTC e l'IC- CAT: Indonesia)	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA
20060001 [ICCAT]/13 [SIO-FA]	BIGEYE	Sconosciuto	CGPM, ICCAT, SIOFA
20040005 [ICCAT]/14 [SIO-FA]	BRAVO	Sconosciuto	CGPM, ICCAT, SIOFA
9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/15 [SIOFA]	CAMELOT	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta secondo la IATTC e l'IC- CAT: Belize)	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA



[IOTC]/34 [SIOFA]

IOTC], HOOM XIANG 11

il SIOFA]


[secondo la CGPM, l'ICCAT e

nosciuta secondo l'ICCAT e la

IOTC: Malaysia)

SIOFA

Numero IMO (¹) di identificazione della nave/ riferimento ORGP	Nome della nave (²)	Stato o territorio di bandiera (²)	Figurante nell'elenco dell'ORGP (²)
		Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Panama)	CGPM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
6607666/20190009 [IC-CAT]/32 [SIOFA] JINZHANG [secondo la CCAMLR], HAI LUNG [secondo la CGPM, l'ICCAT, la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la SEAFO e il SIOFA: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nome precedente secondo l'ICCAT: ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la NEAFC: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT)		Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la CGPM, l'ICCAT, la SEAFO e il SIOFA], Belize [secondo la NEAFC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Guinea equatoriale, Sud Africa; ultime bandiere conosciute secondo la NEAFC: Sud Africa, Guinea equatoriale, Mongolia; ultima bandiera conosciuta secondo la SEAFO: Belize)	CCAMLR, CGPM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA
9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/36 [SIOFA]	JYI LIH 88	Sconosciuto	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA
20150021 [ICCAT]/1 [IOTC]	KIM SENG DENG 3	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta secondo l'ICCAT: Bolivia)	ICCAT, IOTC
7905443/20190011 [IC- CAT]/37 [SIOFA]	KOOSHA 4 (nome precedente secondo la CGPM e il SIOFA: EGUZKIA)	Iran	CCAMLR, CGPM, ICCAT, SEAFO, SIOFA
20150022 [ICCAT]/37 [IOTC]	KUANG HSING 127	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20150023 [ICCAT]/38 [IOTC]	KUANG HSING 196	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
7325746/19/38 [SIOFA]	LABIKO [secondo la CGPM, la NAFO, la NEAFC e il SIO-FA], CLAUDE MOINIER [secondo la SEAFO e il SIOFA] (nome precedente secondo la NAFO e la NEAFC: MAINE; nomi precedenti secondo la SEAFO e il SIOFA: LABIKO; nomi precedenti secondo il SIOFA: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS)	Sconosciuto [secondo la NAFO, la NEAFC e il SIOFA], Guinea [se- condo la CGPM, la SEAFO e il SIOFA] (ultima bandiera cono- sciuta secondo la NAFO, la NEAFC e il SIOFA: Guinea)	CGPM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
1 [NPFC]/39 [SIOFA]	LIAO YUAN YU 071	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
2 [NPFC]/40 [SIOFA]	LIAO YUAN YU 072	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
3 [NPFC]/41 [SIOFA]	LIAO YUAN YU 9	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
20060007 [ICCAT]/42 [SIO-FA]	LILA n. 10	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Panama)	CGPM, ICCAT, SIOFA



Numero IMO (¹) di identificazione della nave/ riferimento ORGP	Nome della nave (²)	Stato o territorio di bandiera (²)	Figurante nell'elenco dell'ORGP (²)
20160001 [ICCAT]/65 [SIO-FA]	NEW BAI n. 168 (nome precedente secondo la CGPM e il SIOFA: TAI YUAN n. 227)	Sconosciuto [secondo l'ICCAT], Liberia [secondo la CGPM e il SIOFA]	CGPM, ICCAT, SIOFA
20060003 [ICCAT]/66 [SIO-FA]	N. 101 GLORIA (nome precedente: GOLDEN LAKE)	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Panama)	CGPM, ICCAT, SIOFA
20060008 [ICCAT]/67 [SIO-FA]	N. 2 CHOYU	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Honduras)	CGPM, ICCAT, SIOFA
20060011 [ICCAT]/68 [SIO-FA]	N. 3 CHOYU	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Honduras)	CGPM, ICCAT, SIOFA
CAT]/69 [SIOFA] (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIO-FA: MILLENNIUM, SIP 3;		Angola (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: Curaçao, Antille olandesi, Sud Africa, Belize, Marocco)	CCAMLR, ICCAT, SEAFO, SIOFA
20040006 [ICCAT]/70 [SIO-FA]	OCEAN DIAMOND	Sconosciuto	CGPM, ICCAT, SIOFA
7826233/20090001 [IC-CAT]/6 [IOTC]/71 [SIOFA] OCEAN LION [secondo la CGPM e il SIOFA]; XING HAFEN [secondo l'ICCAT]; XING HAI FENG [secondo l'IOTC] (nome precedente secondo l'ICCAT e la IOTC: OCEAN LION)		Sconosciuto [secondo la CGPM e il SIOFA], Panama [secondo l'ICCAT e la IOTC] (ultima bandiera cono- sciuta: Guinea equatoriale)	CGPM, ICCAT, IOTC, SIOFA
7816472/72 [SIOFA]	OKAPI MARTA	Belize	CGPM, SIOFA
11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/73 [SIOFA]	ORCA	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Belize)	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA
20060012 [ICCAT]/74 [SIO-FA]	ORIENTE n. 7	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Honduras)	CGPM, ICCAT, SIOFA
5062479/20190014 [IC-CAT]/75 [SIOFA] PERLON (nomi precedenti secondo la CCAMLR e la SEAFO: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGAL-PESCA; nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA; nome precedente secondo l'IC-CAT: LUGALPESCA)		Sconosciuto (ultime bandiere co- nosciute secondo la CCAMLR, la CGPM, la SEAFO e il SIOFA: Mongolia, Togo, Uruguay)	CCAMLR, CGPM, ICCAT, SEAFO, SIOFA
9319856/20150033 [IC-CAT]/7 [IOTC]/76 [SIOFA] PESCACISNE 1/ PESCACI-SNE 2 (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nome precedente secondo l'ICCAT e la IOTC: PALOMA V)		Sconosciuto [secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA], Mauritania [secondo l'ICCAT e la IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: Mauritania, Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Mongolia, Cambogia, Namibia, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT e la IOTC: Guinea equatoriale)	CCAMLR, CGPM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA
95 [IATTC]/20130009 [IC-CAT]/77 [SIOFA]	REYMAR 6	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Belize)	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA

Numero IMO (¹) di identificazione della nave/ riferimento ORGP	Nome della nave (²)	Stato o territorio di bandiera (²)	Figurante nell'elenco dell'ORGP (²)	
20130013 [ICCAT]/78 [SIO-FA] SAMUDERA PASIFIK n. 18 (nomi precedenti secondo l'ICCAT: KAWIL n. 03, LADY VI-T-III)		Indonesia	CGPM, ICCAT, SIOFA	
20150026 [ICCAT]/40 [IOTC]			ICCAT, IOTC	
20150027 [ICCAT]/41 SAMUDRA PERKASA 12 [secondo l'ICCAT], SAMUDERA PERKASA 12 [secondo la IOTC]		Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
7424891/20190015 [IC-CAT]/79 [SIOFA]	SEA URCHIN (nomi precedenti secondo la CCAMLR, la CGPM, la SEAFO e il SIOFA: ALDABRA, OMOA I; nome precedente secondo l'ICCAT: OMOA I)	Gambia/senza bandiera [secondo la CCAMLR], Gambia [secondo la SEAFO e il SIOFA] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR, la SEAFO e il SIOFA: Tanzania, Honduras)	CCAMLR, CGPM, ICCAT, SEAFO, SIOFA	
20080004 [ICCAT]/80 [SIO-FA] SHARON 1 (nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: MANARA I, POSEIDON; nomi precedenti secondo l'ICCAT: MANARA 1, POSEIDON)		Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta secondo la CGPM e il SIOFA: Libia; ultime bandiere co- nosciute secondo l'ICCAT: Libia, Regno Unito)	CGPM, ICCAT, SIOFA	
20170014 [ICCAT]/42 [IOTC]	SHENG JI QUN 3	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150028 [ICCAT]/43 [IOTC]	SHUEN SIANG	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20170015 [ICCAT]/44 [IOTC]	SHUN LAI (nome precedente: HSIN JYI WANG n. 6)	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150029 [ICCAT]/45 [IOTC]	SIN SHUN FA 6	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150030 [ICCAT]/46 [IOTC]	SIN SHUN FA 67	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150031 [ICCAT]/47 [IOTC]	SIN SHUN FA 8	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150032 [ICCAT]/48 [IOTC]	SIN SHUN FA 9	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20050001 [ICCAT]/81 [SIO-FA]	SOUTHERN STAR 136 (nome precedente: HSIANG CHANG)	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Saint Vincent e Grenadi- ne)	CGPM, ICCAT, SIOFA	
20150034 [ICCAT]/49 [IOTC]	SRI FU FA 168	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150035 [ICCAT]/50 [IOTC]	SRI FU FA 18	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150036 [ICCAT]/51 [IOTC]	SRI FU FA 188	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150037 [ICCAT]/52 [IOTC]	SRI FU FA 189	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	
20150038 [ICCAT]/53 [IOTC]	SRI FU FA 286	Sconosciuto	ICCAT, IOTC	

Numero IMO (¹) di identificazione della nave/ riferimento ORGP			Figurante nell'elenco dell'ORGP (²)
20150039 [ICCAT]/54 [IOTC]	SRI FU FA 67	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20150040 [ICCAT]/55 [IOTC]	SRI FU FA 888	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
8514772/20190016 [IC-CAT]/82 [SIOFA]	STS-50 (nomi precedenti secondo la CCAMLR e la SEA-FO: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2) nome precedente secondo l'ICCAT: SHINSEI MARU n. 2) nomi precedenti secondo la CGPM e il SIOFA: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUNTAI n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2)	Togo [secondo la CCAMLR, l'IC-CAT, la SEAFO e il SIOFA]; Sco-nosciuto [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la SEAFO: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia; ultime bandiere conosciute secondo il SIOFA: Cambogia, Repubblica di Corea, Filippine, Giappone, Namibia, Togo)	CCAMLR, CGPM, ICCAT, SEAFO, SIOFA
9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/83 [SIOFA]	TA FU 1	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta secondo la IATTC e l'IC- CAT: Belize)	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA
13568 [IATTC]/20130011 TCHING YE n. 6 (nome precedente secondo la CGPM, l'ICCAT e il SIOFA: EL DIRIA I)		Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Belize)	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA
20150041 [ICCAT]/56 [IOTC]	TIAN LUNG n.12	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
7321374/85 [SIOFA]	TRINITY (nomi precedenti secondo la NAFO: YUCU-TAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; nomi precedenti secondo la NEAFC e la SEAFO: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta secondo la CGPM: Ghana; ultime bandiere conosciute secon- do la NAFO: Ghana, Panama; ulti- me bandiere conosciute secondo la NEAFC, la SEAFO e il SIOFA: Ghana, Panama, Marocco)	CGPM, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA
7913622/86 [SIOFA]	VLADIVOSTOK 2000 (nomi precedenti: DAMANZAI- HAO, LAFAYETTE, VEMA- CAPE)	Moldova (ultime bandiere conosciute: Belize, Perù, Mongolia, Russia)	SIOFA, SPRFMO
8994295/129 [IATTC]/ 20130012 [ICCAT]/87 [SIO-FA] WEN TENG n. 688/MAH- KOIA ABADI n. 196 [secon- do la CGPM, la IATTC e il SIOFA], WEN TENG n. 688 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'ICCAT: MAHKOIA ABADI n. 196)		Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Belize)	CGPM, IATTC, ICCAT, SIOFA
7637527/20180001 [IC- CAT]/4 [IOTC]	WISDOM SEA REEFER	Honduras	ICCAT, IOTC
20150045 [ICCAT]/57 [IOTC]	YI HONG 3	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20130002 [ICCAT]	YU FONG 168	Taiwan [secondo la CGPM e il SIOFA]; Sconosciuto [secondo l'ICCAT e la WCPFC] (ultima ban- diera conosciuta secondo l'ICCAT e la WCPFC: Taipei cinese)	CGPM, ICCAT, SIOFA, WCPFC

Numero IMO (¹) di identificazione della nave/ riferimento ORGP	Nome della nave (²)	Stato o territorio di bandiera (²)	Figurante nell'elenco dell'ORGP (²)
20150048 [ICCAT]/58 YU FONG 168 [IOTC]		Sconosciuto	ICCAT, IOTC
2009002 [ICCAT]/8 [IOTC]/ 89 [SIOFA]	YU MAAN WON	Sconosciuto (ultima bandiera co- nosciuta: Georgia)	CGPM, ICCAT, IOTC, SIOFA
31 [NPFC]	YUANDA 6	Sconosciuto	NPFC
32 [NPFC]	YUANDA 8	Sconosciuto	NPFC
20170016 [ICCAT]/59 [IOTC]	YUTUNA 3 (nome precedente: HUNG SHENG n. 166)	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
20170017 [ICCAT]/60 [IOTC]	YUTUNA n. 1	Sconosciuto	ICCAT, IOTC
15 [NPFC]/90 [SIOFA]	ZHE LING YU LENG 90055	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
16 [NPFC]/91 [SIOFA]	ZHE LING YU LENG 905	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
33 [NPFC]	ZHEXIANG YU 23029	Sconosciuto	NPFC
7302548/20190001 [IC- CAT]	ZHI MING (nome precedente: N. 101 GLORIA)	Mongolia (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT
4 [NPFC]/92 [SIOFA]	ZHOU YU 651	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
5 [NPFC]/93 [SIOFA]	ZHOU YU 652	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
6 [NPFC]/94 [SIOFA]	ZHOU YU 653	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
7 [NPFC]/95 [SIOFA]	ZHOU YU 656	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
8 [NPFC]/96 [SIOFA]	ZHOU YU 657	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
9 [NPFC]/97 [SIOFA]	ZHOU YU 658	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
10 [NPFC]/98 [SIOFA]	ZHOU YU 659	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
11 [NPFC]/99 [SIOFA]	ZHOU YU 660	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
12 [NPFC]/100 [SIOFA]	ZHOU YU 661	Sconosciuto	NPFC, SIOFA
29 [NPFC]	ZHOU YU 808/Sconosciuto	Sconosciuto	NPFC
30 [NPFC]	ZHOU YU 809/Sconosciuto	Sconosciuto	NPFC

⁽¹) Organizzazione marittima internazionale. (²) Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/270 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda le misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità per l'aviazione generale e alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 62, paragrafi 14 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (²) ha introdotto requisiti più flessibili per la manutenzione degli aeromobili leggeri istituita a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (³). Esso ha altresì aggiunto misure di gestione dei rischi di sicurezza per le imprese responsabili del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati dai titolari di un certificato di operatore aereo.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 ha stabilito misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e componenti in vista del conseguimento della piena conformità alle nuove norme e procedure da esso introdotte. È opportuno modificare le misure transitorie per chiarire i requisiti in materia di sorveglianza di tali imprese.
- (3) È altresì opportuno rettificare alcuni riferimenti mancanti o errati tra gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383.
- (4) Poiché l'intenzione della Commissione è quella di non prorogare ulteriormente il periodo di transizione, la data di applicazione della presente modifica dovrebbe essere allineata a quella stabilita nel regolamento (UE) 2019/1383.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1321/2014 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità [degli aeromobili]

- 1. Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall'autorità competente conformemente ai requisiti dell'allegato II (parte 145), dell'allegato V quater (parte CAMO) o dell'allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni.
- 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 24 settembre 2020 l'approvazione da parte dell'autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente all'allegato I (parte M), capitoli F e G. Tutte le approvazioni rilasciate conformemente all'allegato I (parte M), capitoli F e G, sono valide fino al 24 settembre 2021.
- 3. I certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (*) e validi prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciati in conformità ai requisiti dell'allegato II (parte 145) del presente regolamento.
- 4. Come indicato nell'allegato V *quinquies* (parte CAO), appendice 1, l'autorità competente rilascia un modulo 3 CAO, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell'impresa valido, rilasciato conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145); tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall'autorità competente in conformità dell'allegato V *quinquies* (parte CAO).

Le attribuzioni di tali imprese nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell'ambito dell'approvazione rilasciata conformemente all'allegato I (parte M), capitolo F o G, o all'allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un'impresa di cui all'allegato V quinquies (parte CAO), sezione A.

In deroga al punto CAO.B.060 dell'allegato V quinquies (parte CAO), fino al 24 settembre 2021 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall'allegato V quinquies (parte CAO) che non sono inclusi nell'allegato I (parte M), capitoli F o G, o nell'allegato II (parte 145).

Se, trascorsa tale data, l'impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

5. Come indicato nell'allegato V *quater* (parte CAMO), l'autorità competente rilascia un modulo 14 AESA, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità valido, rilasciato conformemente all'allegato I (parte M), capitolo G; tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall'autorità competente in conformità dell'allegato V *quater* (parte CAMO).

In deroga all'allegato V *quater* (parte CAMO), punto CAMO.B.350, fino al 24 settembre 2021 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall'allegato V *quater* (parte CAMO) e non inclusi nell'allegato I (parte M), capitolo G.

Se, trascorsa tale data, l'impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

6. Le approvazioni dei certificati e del programma di manutenzione degli aeromobili rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 nella versione applicabile prima del 24 marzo 2020 si considerano rilasciate in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I, II, III, IV, V bis, V ter, V quater e V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

^{(*) *} Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).».

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV, V bis, V ter, V quater e V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014 sono così rettificati:

1) l'allegato I è così rettificato:

- a) il punto M.1 è così rettificato:
 - i) al punto 3 ii), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) l'autorità responsabile della sorveglianza dell'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile o con la quale il proprietario ha concluso un contratto a durata limitata ai sensi del punto M.A.201, lettera i), punto 3.»;
 - ii) è aggiunto il punto 4:
 - «4) per la verifica di un'impresa incaricata della gestione dell'aeronavigabilità, come specificato nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M):
 - l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di attività di tale impresa, nel caso in cui l'approvazione non sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;
 - ii) l'autorità designata dallo Stato membro dell'operatore, nel caso in cui l'approvazione sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;
 - iii) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo.»;
- b) il punto M.A.201 è così rettificato:
 - i) le lettere e), f), g), h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
 - «e) Nel caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 (*), l'operatore è responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile che esso opera e deve:
 - 1) assicurare che nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
 - 2) adottare le misure necessarie per garantire la sua approvazione come impresa per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (*Continuing Airworthiness Management Organisation* "CAMO") a norma dell'allegato V *quater* (parte CAMO) o del presente allegato (parte M), capitolo G, come parte del certificato di operatore aereo per l'aeromobile che opera;
 - 3) adottare le misure necessarie per garantire la sua approvazione in conformità all'allegato II (parte 145) o concludere un contratto scritto in conformità all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con un'impresa approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145).
 - f) Per gli aeromobili complessi a motore utilizzati per operazioni commerciali specializzate, per operazioni CAT diverse da quelle effettuate da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da organizzazioni di addestramento a fini commerciali autorizzate ("ATO") e organizzazioni di addestramento dichiarate ("DTO") di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 (**), l'operatore assicura che:
 - 1) nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
 - 2) gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G; l'operatore, se non è una CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, conclude un contratto scritto relativo all'esecuzione di tali interventi conformemente al presente allegato, appendice I, con un'impresa approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G;
 - 3) la CAMO di cui al punto 2 sia approvata in conformità all'allegato II (parte 145) come impresa qualificata alla quale può essere rilasciata un'approvazione per la manutenzione dell'aeromobile e dei componenti da installarvi, o tale CAMO abbia concluso un contratto scritto in conformità all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con imprese approvate in conformità all'allegato II (parte 145).

- g) Per gli aeromobili complessi a motore non inclusi nelle lettere e) e f), il proprietario assicura che:
 - 1) nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
 - 2) gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G; il proprietario, se non è una CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, conclude un contratto scritto relativo all'esecuzione di tali interventi conformemente all'appendice I del presente allegato con un'impresa approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G;
 - 3) la CAMO di cui al punto 2 sia approvata in conformità all'allegato II (parte 145) come impresa qualificata alla quale può essere rilasciata un'approvazione per la manutenzione dell'aeromobile e dei componenti da installarvi, o tale CAMO abbia concluso un contratto scritto in conformità all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con imprese approvate in conformità all'allegato II (parte 145).
- h) Per gli aeromobili non complessi a motore utilizzati per operazioni commerciali specializzate o per operazioni CAT diverse da quelle effettuate da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da ATO e DTO a fini commerciali di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, l'operatore assicura che:
 - 1) nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
 - 2) gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o da un'impresa di aeronavigabilità combinata ("CAO") approvata in conformità all'allegato V quinquies (parte CAO); l'operatore, se non è una CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o una CAO approvata in conformità all'allegato V quinquies (parte CAO), conclude un contratto scritto conformemente al presente allegato, appendice I, con una CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o con una CAO approvata in conformità all'allegato V quinquies (parte CAO);
 - 3) la CAMO o la CAO di cui al punto 2 sia approvata in conformità all'allegato II (parte 145) o in conformità al presente allegato (parte M), capitolo F, o come CAO con attribuzioni di manutenzione, oppure la CAMO abbia concluso un contratto scritto in conformità all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con organizzazioni approvate in conformità all'allegato II (parte 145) o in conformità al presente allegato (parte M), capitolo F, o all'allegato V quinquies (parte CAO) con attribuzioni di manutenzione.
- i) Per gli aeromobili non complessi a motore non inclusi nelle lettere e) e h), oppure utilizzati per "operazioni limitate", il proprietario assicura che siano effettuati voli solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a). A tal fine il proprietario deve:
 - affidare l'esecuzione degli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al punto M. A.301 a una CAMO o una CAO mediante un contratto scritto concluso conformemente all'appendice I: o
 - 2) provvedere esso stesso all'esecuzione di tali interventi; o
 - 3) provvedere esso stesso all'esecuzione di tali interventi, fatta eccezione per gli interventi connessi all'elaborazione e al trattamento dell'approvazione dell'AMP solo se tali interventi sono eseguiti da una CAMO o da una CAO mediante un contratto a durata limitata concluso in conformità al punto M. A.302.

^(*) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

^(**) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).»;

ii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

ΙT

- «k) Qualora un aeromobile incluso in un certificato di operatore aereo sia utilizzato per operazioni non commerciali o per operazioni specializzate ai sensi dell'allegato III, punto ORO.GEN.310, o dell'allegato VII, punto NCO.GEN.104, del regolamento (UE) n. 965/2012, l'operatore assicura che i compiti connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano svolti, a seconda dei casi, dalla CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o dall'impresa di aeronavigabilità combinata ("CAO") approvata in conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) del titolare del certificato di operatore aereo.»;
- c) al punto M.A.302, lettera c), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«Quando il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile è gestito da una CAMO o da una CAO, o quando esiste un contratto a durata limitata tra il proprietario e una CAMO o una CAO, concluso conformemente al punto M.A.201, lettera i), punto 3, l'AMP e le relative modifiche possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta.

In tal caso la procedura di approvazione indiretta è stabilita dalla CAMO o dalla CAO interessata nell'ambito del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Exposition, "CAME") di cui all'allegato V quater, punto CAMO.A.300, o al presente allegato, punto M.A.704, o del manuale sull'aeronavigabilità combinata (Combined Airworthiness Exposition, "CAE") di cui all'allegato V quinquies, punto CAO.A.025, e deve essere approvata dall'autorità competente responsabile di tale CAMO o CAO.»;

- d) al punto M.A.306, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) La versione iniziale del quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile deve essere approvata dall'autorità competente indicata all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.105 o al presente allegato (parte M), punto M.1, o all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.1, punto 1, a seconda dei casi. Qualsiasi successiva modifica di tale quaderno tecnico deve essere gestita in conformità al punto CAMO.A.300, lettera c), o al punto M.A.704, lettere b) e c), o al punto CAO.A.025, lettera c)»;
- e) il punto M.A.502 è così rettificato:
 - i) alla lettera b), la prima frase è sostituita dalla seguente:
 - «In deroga alla lettera a), se un componente è installato sull'aeromobile, la manutenzione di tale componente può essere effettuata da un'impresa di manutenzione dell'aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all'allegato II (parte 145), o all'allegato V quinquies (parte CAO), o dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1.»;
 - ii) alla lettera d), la prima frase è sostituita dalla seguente:
 - «La manutenzione dei componenti di cui all'allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera c), del regolamento (UE) n. 748/2012, qualora il componente sia installato sull'aeromobile o sia temporaneamente rimosso per migliorare l'accesso, deve essere eseguita da un'impresa di manutenzione dell'aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all'allegato II (parte 145), o all'allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi, dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1, o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2.»;
- f) al punto M.A.503, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Le parti a vita limitata e i componenti con limite temporale di utilizzo installati non devono superare la limitazione approvata indicata nell'AMP e nelle AD, a eccezione di quanto previsto al punto M.A.504, lettera b).»;
- g) al punto M.A.604, lettera a), il punto 5 è sostituito dal seguente:
 - «5. un elenco del personale autorizzato a certificare e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, con il rispettivo oggetto dell'approvazione.»;
- h) il punto M.A.606 è così rettificato:
 - i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione e di revisione dell'aeronavigabilità.»;

ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

- «i) Se l'impresa effettua revisioni dell'aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, deve disporre di personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità qualificato e autorizzato, che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - 1. è titolare di un'autorizzazione per personale autorizzato a certificare per l'aeromobile corrispondente;
 - 2. ha almeno tre anni di esperienza in qualità di personale autorizzato a certificare;
 - è indipendente dal processo di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità per l'aeromobile interessato o complessivamente competente per il processo di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità per l'aeromobile completo interessato;
 - 4. ha preso conoscenza del capitolo C del presente allegato (parte M) o del capitolo C dell'allegato V ter (parte ML);
 - 5. può dimostrare di conoscere le procedure dell'impresa di manutenzione rilevanti ai fini della revisione dell'aeronavigabilità e del rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità;
 - 6. è stato formalmente accettato dall'autorità competente dopo aver effettuato una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità in conformità a una procedura approvata dall'autorità competente;
 - 7. ha eseguito almeno una revisione dell'aeronavigabilità negli ultimi dodici mesi.»;
- i) al punto M.A.614, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) L'impresa di manutenzione approvata registra in modo circostanziato le attività svolte. Deve conservare i registri richiesti per documentare la conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione del subappaltatore, e per il rilascio di eventuali certificati di revisione dell'aeronavigabilità.
 - b) L'impresa di manutenzione approvata deve fornire una copia di ciascun CRS al proprietario o all'operatore dell'aeromobile, unitamente a una copia dei registri dettagliati di manutenzione relativi agli interventi eseguiti e necessari per dimostrare la conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.305, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, a seconda dei casi.»;
- j) al punto M.A.614, lettera c), la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «Inoltre, l'impresa conserva copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di certificati di revisione dell'aeronavigabilità per tre anni dalla data di rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell'aeromobile.»;
- k) al punto M.A.618, lettera a), le frasi introduttive sono sostituite dalla seguente:
 - «a) Un'approvazione rimane valida fino al 24 settembre 2021, alle seguenti condizioni:»;
- l) il punto M.A.704, lettera a), è così rettificato:
 - i) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che l'impresa opera in ogni momento in conformità al presente allegato (parte M) e all'allegato V *ter* (parte ML), a seconda dei casi.»;
 - ii) il punto 7) è sostituito dal seguente:
 - «7. le procedure che specificano in che modo l'impresa garantisce la conformità al presente allegato (parte M) e all'allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi;»;

m) il punto M.A.706 è così rettificato:

- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità giuridica atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività legate alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, in conformità al presente allegato (parte M) e all'allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi.»;
- ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di garantire che l'impresa operi sempre in conformità dei requisiti relativi alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, alla revisione dell'aeronavigabilità e ai permessi di volo del presente allegato (parte M) e dell'allegato V ter (parte ML). Dette persone rispondono direttamente al dirigente responsabile.»;
- iii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
 - «i) Le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.711, lettera a), punto 4, e punto M.A.901, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell'autorità competente.»;
- n) al punto M.A.707, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «a) Per poter svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, un'impresa approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell'aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo I, o all'allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo I, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo in conformità al punto M.A.711, lettera c):»;
- o) il punto M.A.708 è così rettificato:
 - i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) L'impresa deve garantire che la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità sia effettuata in conformità al presente allegato (parte M), sezione A, capitolo C, o all'allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo C, a seconda dei casi.»;
 - ii) la lettera b) è così rettificata:
 - i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. garantire che sia elaborato e controllato un programma di manutenzione dell'aeromobile che comprenda tutti i programmi di affidabilità applicabili, come prescritto al presente allegato (parte M), punto M.A.302, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, a seconda dei casi;
 - fornire, per gli aeromobili non utilizzati dai vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, una copia del programma di manutenzione dell'aeromobile al proprietario o all'operatore responsabile, conformemente al presente allegato (parte M), punto M.A.201, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.201, a seconda dei casi;»;
 - il punto 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. garantire che tutti gli interventi di manutenzione siano effettuati in conformità al programma di manutenzione approvato e certificati secondo quanto prescritto al presente allegato (parte M), sezione A, capitolo H, o all'allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo H, a seconda dei casi;»;
 - iii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
 - «c) In caso di aeromobili complessi a motore o aeromobili usati per CAT, o aeromobili utilizzati per operazioni commerciali specializzate o per operazioni commerciali ATO o DTO, quando la CAMO non è debitamente approvata in conformità all'allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all'allegato V quinquies (parte CAO), l'impresa, in consultazione con l'operatore, stipula per iscritto un

contratto di manutenzione con un'impresa approvata in conformità all'allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all'allegato V quinquies (parte CAO) o con un altro operatore, in cui siano precisate le funzioni specificate al presente allegato (parte M), punto M.A.301, lettere b), c), f) e g), o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.301, lettere da b) a e), assicurando che tutte le operazioni di manutenzione siano effettuate unicamente da un'impresa di manutenzione approvata in conformità all'allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all'allegato V quinquies (parte CAO) e che sia definito il supporto delle funzioni di qualità di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.712, lettera b).

- d) Fatta salva la lettera c), il contratto può assumere la forma di singoli ordini di lavoro trasmessi all'impresa di manutenzione approvata in conformità all'allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all'allegato V quinquies (parte CAO) nei casi seguenti:
 - 1. aeromobile che necessita di una manutenzione di linea non programmata;
 - 2. manutenzione di componenti, inclusa la manutenzione dei motori.»;
- p) il punto M.A.709 è sostituito dal seguente:

«M.A.709 Documentazione

- a) L'impresa approvata per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.401, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell'esecuzione degli interventi relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.708. Tali dati possono essere forniti dal proprietario o dall'operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l'operatore. In questo caso, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, fatto salvo quanto prescritto al presente allegato (parte M), punto M.A.714.
- b) Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'impresa approvata per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione "di riferimento" o "generici", o di entrambi i tipi, per consentire l'approvazione iniziale o l'estensione dell'ambito di applicazione di un'approvazione senza disporre dei contratti di cui al presente allegato (parte M), appendice I, o all'allegato V ter (parte ML), appendice I, a seconda dei casi. Tali programmi di manutenzione "di riferimento" e "generici" non escludono tuttavia la necessità di istituire, in tempo utile prima di usufruire delle attribuzioni di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.711, un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.302, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, a seconda dei casi.»;
- q) il punto M.A.710 è sostituito dal seguente:

«M.A.710 Revisione dell'aeronavigabilità

Quando l'impresa approvata conformemente al presente allegato (parte M), punto M.A.711, lettera b), effettua revisioni dell'aeronavigabilità, esse devono essere eseguite in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.901, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, a seconda dei casi.»;

- r) il punto M.A.711 è così rettificato:
 - i) alla lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. estendere, alle condizioni previste al presente allegato (parte M), punto M.A.901, lettera f), o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi, un certificato di revisione dell'aeronavigabilità che sia stato rilasciato dall'autorità competente o da altra impresa o persona, a seconda dei casi;»;
 - ii) alla lettera a), è aggiunto il punto 5:
 - «5. approvare l'AMP conformemente al punto ML.A.302, lettera b), punto 2, per gli aeromobili gestiti in conformità all'allegato V *ter* (parte ML).»;
 - iii) alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. a rilasciare il relativo certificato di revisione dell'aeronavigabilità e prorogarlo in tempo utile, nel rispetto delle condizioni fissate al presente allegato (parte M), punto M.A.901, lettera c), punto 2, o punto M.A.901, lettera e), punto 2, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi, e»:

- s) al punto M.A.714, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) L'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è tenuta a registrare in modo circostanziato tutte le attività svolte. Devono essere conservati i registri richiesti, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M), punto M.A.305, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, come pure, se del caso, al presente allegato (parte M), punto M.A.306.»;
- t) al punto M.A.715, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «a) Un'approvazione rimane valida fino al 24 settembre 2021, alle seguenti condizioni:»;
- u) al punto M.A.716, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) Un rilievo di livello 1 consiste in una non conformità significativa ai requisiti di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all'allegato V *ter* (parte ML), che riduce il livello di sicurezza e costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo.
 - b) Un rilievo di livello 2 consiste in una non conformità ai requisiti di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all'allegato V ter (parte ML), che potrebbe ridurre il livello di sicurezza e costituire eventualmente un pericolo per la sicurezza del volo.»;
- v) al punto M.A.802, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Fatta eccezione per i componenti riammessi in servizio da un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145), il CRS deve essere rilasciato al completamento di qualsiasi intervento di manutenzione eseguito su un componente dell'aeromobile in conformità al punto M.A.502 del presente allegato (parte M).»;
- w) il punto M.A.901 è così rettificato:
 - i) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «Per tutti gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg in ambiente controllato, l'impresa di cui alla lettera b), punto 1, che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile può, in conformità al punto CAMO.A.125, lettera e), dell'allegato V *ter* o al punto M.A.711, lettera b), del presente allegato o al punto CAO.A.095, lettera c), punto 1, dell'allegato V *quinquies*, a seconda dei casi e fatta salva la conformità alla lettera j):»;
 - ii) alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e per gli aeromobili con MTOM uguale o inferiore a 2 730 kg, qualsiasi CAMO o CAO scelta dal proprietario o dall'operatore può, conformemente al punto CAMO.A.125, lettera e), dell'allegato V *quater* o al punto M.A.711, lettera b), del presente allegato o al punto CAO.A.095, lettera c), dell'allegato V *quinquies*, a seconda dei casi e fatta salva la conformità alla lettera j):»;
- x) al punto M.B.104, lettera d), il punto 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. raccomandazioni di revisione dell'aeronavigabilità emesse da CAO o CAMO;»;
- y) al punto M.B.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 72 del regolamento (UE) 2018/1139.»;
- z) al punto M.B.301, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) In caso di approvazione indiretta ai sensi del punto M.A.302, lettera c), l'autorità competente approva la procedura di approvazione dell'AMP della CAO o della CAMO attraverso il manuale dell'impresa di cui al punto CAO.A.025 dell'allegato V quinquies, al punto M.A.704 del presente allegato o al punto CAMO.A.300 dell'allegato V quater, a seconda dei casi.»;
- aa) il punto M.B.302 è sostituito dal seguente:

«M.B.302 Esenzioni

Tutte le esenzioni accordate in base all'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139 devono essere registrate e conservate dalle autorità competenti.»;

- bb) al punto M.B.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) Per consentire all'impresa di apportare modifiche al quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile senza la preventiva approvazione dell'autorità competente, l'autorità competente approva la procedura pertinente di cui al punto CAMO.A.300, lettera c), dell'allegato V quater o al punto M.A.704, lettera c), del presente allegato o al punto CAO.A.025, lettera c), dell'allegato V quinquies.»;
- cc) il punto M.B.703 è sostituito dal seguente:

«M.B.703 Rilascio dell'approvazione

- a) Nel momento in cui l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità è conforme a quanto stabilito nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), l'autorità deve rilasciare un certificato di approvazione su modulo 14-MG AESA (appendice VI del presente allegato) al richiedente, specificando i termini dell'approvazione.
- L'autorità competente deve indicare la validità dell'approvazione nel certificato di approvazione (modulo 14-MG AESA).
- c) Il codice di riferimento sarà riportato nel certificato di approvazione (modulo 14-MG) nel modo indicato dall'Agenzia.
- d) Nel caso di vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, le informazioni contenute nel modulo 14-MG AESA devono essere incluse nel certificato dell'operatore aereo.»;
- dd) al punto M.B.705, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - «a) In presenza di non conformità riscontrate in sede di audit o in un'altra sede di verifica a un requisito di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all'allegato V ter (parte ML), l'autorità competente deve intraprendere le seguenti azioni:»;
- ee) al punto M.B.706, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:
 - in caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità al presente allegato (parte M), punto M. A.704, lettera b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica che le procedure contenute nel manuale siano conformi al presente allegato (parte M) o all'allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi;
 - 2. se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l'approvazione delle modifiche in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.704, lettera c), l'autorità competente assicura:
 - i) che le modifiche siano di piccola entità;
 - ii) che un controllo adeguato sia esercitato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti del presente allegato (parte M) o dell'allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi.»;
- ff) L'appendice III è così rettificata:
 - i) nel modulo 15b AESA, la frase relativa alla certificazione è sostituita dalla seguente:
 - «A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio la seguente impresa, approvata conformemente all'allegato V *quater* (parte CAMO), sezione A, o all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, o all'allegato V *ter* (parte CAO), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione,

[NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA APPROVATA]

[RIFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE]

certifica di aver effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I, punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione sul seguente aeromobile:»;

ii) il riferimento alla versione del modulo 15b AESA è sostituito da «versione 6»;

gg) all'appendice IV, punto 13, la tabella è così rettificata:

i) le caselle corrispondenti all'abilitazione A2 sono sostituite dalle seguenti:

«CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
AEROMOBILI	Aeroplani A2 di massa uguale o inferiore a 5 700 kg	[Indicare produttore o grup- po o serie o tipologia dell'ae- roplano e/o le attività di ma- nutenzione] Esempio: Serie DHC-6 Twin Ot- ter Indicare se il rilascio dei certi- ficati di revisione dell'aerona- vigabilità è autorizzato o no	[SÌ/NO] (')	[SÌ/NO] (')»;

ii) le caselle corrispondenti all'abilitazione A4 sono sostituite dalle seguenti:

«CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI	BASE	LINEA
AEROMOBILI	Aeromobile A4 diverso da A1, A2 e A3	[Indicare categoria (aliante, pallone, dirigibile ecc.), produttore o gruppo o serie o tipo dell'aeromobile e/o gli interventi di manutenzione] Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità è autorizzato o no	[SÌ/NO] (')	[SÌ/NO] (')»;

hh) l'appendice V è sostituita dalla seguente:

«Appendice V

Certificato dell'impresa di manutenzione di cui all'allegato I (parte M), capitolo F — modulo 3-MF AESA

Pagina 1 di 2

ΙT

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.[XXXX]

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

in quanto impresa di manutenzione in conformità all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, approvata per l'esecuzione della manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nelle condizioni di approvazione allegate e per il rilascio dei relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono nonché, quando previsto, per il rilascio di certificati di revisione dell'aeronavigabilità in seguito a una revisione di cui all'allegato V *ter* (parte ML), punto ML.A.903, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione per gli aeromobili elencati nelle condizioni di approvazione allegate.

CONDIZIONI:

- Il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata di cui all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.
- 2. Il presente certificato è subordinato al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione approvata.
- 3. Il presente certificato è valido fintanto che l'impresa di manutenzione approvata è conforme all'allegato I (parte M) e all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.
- 4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, il presente certificato rimane valido fino al 24 settembre 2021, a meno che non sia stato restituito, sostituito, sospeso o revocato prima di tale data.

Data del primo rilascio:
Data della presente revisione:
Revisione n.:
Firma:
Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-MF AESA versione 5

- (*) O "AESA" se quest'ultima è l'autorità competente.
- (**) Cancellare nel caso di paesi terzi o AESA.

Pagina 2 di 2

CONDIZIONI DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.XXXX

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

CLASSE	ABILITAZIONE	LIMITAZIONI
AEROMOBILE (**)	(***)	(***)
	(***)	(****)
MOTORI (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)
COMPONENTI DIVERSI DA MO-	(***)	(***)
TORI COMPLETI O APU (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
	(***)	(***)
SERVIZI SPECIALIZZATI (**)	(***)	(***)
	(***)	(***)

Le presenti condizioni di approvazione sono limitate ai prodotti, alle parti e alle pertinenze nonché alle attività specificate nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale dell'impresa di manutenzione approvata.

Riferimento al manuale dell'impresa di manutenzione:	
Data del primo rilascio:	
Data dell'ultima revisione approvata:	Revisione n.:
Firma:	

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-MF AESA versione 5

- (*) O "AESA" se quest'ultima è l'autorità competente.
- (**) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.
- (***) Indicare l'abilitazione e le limitazioni appropriate.
- (****) Indicare le limitazioni appropriate e specificare se il rilascio di certificati di revisione dell'aeronavigabilità sia ammesso o meno (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali qualora l'impresa esegua la revisione dell'aeronavigabilità in concomitanza dell'ispezione annuale di cui all'AMP).»;

ii) è inserita la seguente appendice VI:

ΙT

«Appendice VI

Certificato dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capitolo G — Modulo 14-MG AESA

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell'Unione europea (**)

CERTIFICATO DELL'IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX (rif. COA XX.XXXX)

Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

in quanto impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014, approvata per gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili elencati nelle condizioni di approvazione allegate e, se previsto, per rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell'aeronavigabilità dopo una revisione dell'aeronavigabilità, come specificato all'allegato I (parte M), punto M.A.901, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML. A.901 e, se previsto, per rilasciare permessi di volo, come specificato all'allegato I (parte M), punto M. A.711, lettera c), di detto regolamento.

CONDIZIONI

- Il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione dedicata all'entità delle attività del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato di cui all'allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014.
- Il presente certificato è subordinato al rispetto delle procedure specificate nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato in conformità all'allegato I (parte M), capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014.
- 3. Il presente certificato è valido fintanto che l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata è conforme all'allegato I (parte M) e, se del caso, all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.
- 4. Se l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, nell'ambito del proprio sistema di qualità, appalta il servizio di una o più imprese, il presente certificato rimane valido a condizione che tale impresa o tali imprese soddisfino gli obblighi contrattuali applicabili.
- 5. Fatto salvo il rispetto delle condizioni da 1 a 4, il presente certificato rimane valido fino al 24 settembre 2021, a meno che non sia stato precedentemente restituito, sostituito, sospeso o revocato.
 - Se il presente modulo è utilizzato anche per vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, deve essere aggiunto al riferimento il numero del certificato di operatore aereo (COA), oltre al numero standard, e la condizione 5 deve essere sostituita dalle condizioni supplementari 6, 7 e 8:
- 6. Il presente certificato non costituisce un'autorizzazione all'impiego dei tipi di aeromobili di cui alla condizione 1. L'autorizzazione all'impiego dell'aeromobile è costituita dal COA.
- La cessazione, la sospensione o la revoca del COA rende automaticamente nullo il presente certificato in relazione alle registrazioni dell'aeromobile specificate nel COA, salvo diversa indicazione esplicita da parte dell'autorità competente.
- 8. Fatto salvo il rispetto delle condizioni da 1 a 4, 6 e 7, il presente certificato rimane valido fino al 24 settembre 2021, a meno che non sia stato precedentemente restituito, sostituito, sospeso o revocato.

Data del primo rilascio:	
Firma:	
Data della presente revisione:	. Revisione n.:
Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELL	LO STATO MEMBRO (*)]

Pagina 1 di 2

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ CONDIZIONI DI APPROVAZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX

(rif.: COA XX.XXXX)

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

Aeromobile tipo/serie/gruppo	Revisione dell'aeronavigabilità autorizzata	Permessi di volo autorizzati	Imprese operanti in base al sistema di qualità
	[SÌ/NO] (***)	[SÌ/NO] (***)	
	[SÌ/NO] (***)	[SÌ/NO] (***)	
	[SÌ/NO] (***)	[SÌ/NO] (***)	
	[SÌ/NO] (***)	[SÌ/NO] (***)	

Le presenti condizioni di approvazione sono limitate a quanto specificato nella sezione, dedicata all'entità delle attività del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvato
Riferimento al manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:
Data del primo rilascio:
Firma:
Data della presente revisione:
Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 14-MG AESA versione 5

- (*) O AESA se è quest'ultima l'autorità competente.
- (**) Cancellare nel caso di paesi terzi o AESA.
- (***) Cancellare la dicitura inutile se l'impresa non è approvata.»;
 - jj) all'appendice VIII, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:
 - «3) Il pilota-proprietario (o la CAMO o CAO da esso incaricata) ha la responsabilità di individuare gli interventi del pilota-proprietario previsti dai principi di base del programma di manutenzione e di assicurare che il documento sia aggiornato tempestivamente.»;
- 2) l'allegato II è così rettificato:
 - a) il punto 145.A.30 è così rettificato:
 - i) alla lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:
 - «L'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, revisioni dell'aeronavigabilità, gestione e/o audit di qualità, in conformità a una procedura e a uno standard concordati con l'autorità competente.»;

ii) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

- «k) Se l'impresa effettua revisioni dell'aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente in conformità all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, deve disporre di personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità qualificato e autorizzato, che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - 1. è titolare di un'autorizzazione per personale autorizzato a certificare per l'aeromobile corrispondente;
 - 2. ha almeno tre anni di esperienza in qualità di personale autorizzato a certificare;
 - 3. è indipendente dal processo di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità per l'aeromobile interessato o complessivamente competente per il processo di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità per l'aeromobile completo interessato;
 - ha preso conoscenza del capitolo C del presente allegato (parte M) o del capitolo C dell'allegato V ter (parte ML);
 - 5. può dimostrare di conoscere le procedure dell'impresa di manutenzione rilevanti ai fini della revisione dell'aeronavigabilità e del rilascio del certificato di revisione dell'aeronavigabilità;
 - 6. è stato formalmente accettato dall'autorità competente dopo aver effettuato una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità in conformità a una procedura approvata dall'autorità competente;
 - 7. ha eseguito almeno una revisione dell'aeronavigabilità negli ultimi dodici mesi.»;
- b) al punto 145.A.48, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - «d) il danno sia valutato e le modifiche e riparazioni siano svolte utilizzando i dati indicati all'allegato I (parte M), punto M.A.304, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.304, a seconda dei casi.»;
- c) al punto 145.A.50, lettera d), la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «Il certificato identificato come "Modulo 1 AESA" di cui all'allegato I (parte M), appendice II, costituisce il certificato di riammissione in servizio del componente salvo se diversamente indicato all'allegato I (parte M), punto M.A.502, o all'allegato V ter, (parte ML), punto ML.A.502, a seconda dei casi.»;
- d) il punto 145.A.55 è così rettificato:
 - i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) L'impresa registra in modo circostanziato gli interventi di manutenzione eseguiti. L'impresa conserva perlomeno le registrazioni comprovanti la piena conformità ai requisiti per il rilascio del certificato per la riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione delle imprese di subappalto, e per il rilascio di certificati di revisione dell'aeronavigabilità.
 - b) L'impresa deve fornire una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio al proprietario o all'operatore dell'aeromobile, unitamente a una copia dei registri dettagliati di manutenzione relativi agli interventi eseguiti e necessari per dimostrare la conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.305, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, a seconda dei casi.»;
 - ii) alla lettera c), la prima frase è sostituita dalle seguenti:
 - «L'impresa conserva una copia di tutti i registri di manutenzione dettagliati e dei dati di manutenzione attinenti per tre anni dalla data di rilascio del certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. L'impresa conserva inoltre copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di certificati di revisione dell'aeronavigabilità per tre anni dalla data di rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell'aeromobile.»;
- e) al punto 145.A.70, lettera a), il punto 12 è sostituito dal seguente:
 - «12 le procedure e il sistema di qualità istituiti dall'impresa in conformità al presente allegato (parte 145), punti da 145.A.25 a 145.A.90, ed eventuali procedure ulteriori applicate in conformità all'allegato I (parte M) e all'allegato V *ter* (parte ML), a seconda dei casi;»;

- f) L'appendice III è così rettificata:
 - i) nel modulo 3-145 AESA, a pagina 1 di 2, la frase relativa alla certificazione è sostituita dalla seguente:

«A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ]

in quanto impresa di manutenzione in conformità all'allegato II (parte 145), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014, approvata per eseguire la manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nelle condizioni di approvazione allegate e per rilasciare i relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono, nonché, quando previsto, per rilasciare certificati di revisione dell'aeronavigabilità in seguito a una revisione come specificato all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, di tale regolamento, per gli aeromobili elencati nelle condizioni di approvazione allegate.»;

- ii) nel modulo 3-145 AESA, a pagina 2 di 2, colonna «LIMITAZIONI», il contenuto delle righe «AEROMOBILE» è sostituito da «(****)»;
- 3) all'allegato III (parte 66), appendice I, punto 2, il modulo 10 è sostituito dal seguente:

«MODULO 10. LEGISLAZIONE AERONAUTICA

		LIVELLO			
		A	B1	B2 B2L	В3
10.1	Quadro normativo Ruolo dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Ruolo della Commissione europea. Ruolo dell'AESA. Ruolo degli Stati membri e delle autorità aeronautiche nazionali. Regolamento (UE) 2018/1139, regolamento (UE) n. 748/2012, regolamento (UE) n. 1321/2014 e regolamento (UE) n. 376/2014. Correlazione tra i diversi allegati (parti) del regolamento (UE) n. 748/2012, del regolamento (UE) n. 1321/2014 e del regolamento (UE) n. 965/2012.	1	1	1	1
10.2	Personale autorizzato a certificare — Manutenzione Comprensione approfondita della parte 66.	2	2	2	2
10.3	Imprese di manutenzione approvate Comprensione approfondita della parte 145 e della parte M, capitolo F.	2	2	2	2
10.4	Operazioni di volo Conoscenza generale del regolamento (UE) n. 965/2012. Certificati di operatore aereo. Responsabilità dell'operatore, in particolare in merito al mantenimento dell'aeronavigabilità e alla manutenzione. Programma di manutenzione dell'aeromobile. MEL/CDL. Documenti da trasportare a bordo. Targhette aeronautiche (contrassegni).	1	1	1	1
10.5	Certificazione di aeromobile, parti e pertinenze				
	a) Generalità Comprensione generale della parte 21 e delle specifiche di certificazione CS-23, 25, 27, 29 dell'AESA.	_	1	1	1

	LIVELLO			
	A	B1	B2 B2L	В3
b) Documenti Certificato di aeronavigabilità. Certificati di aeronavigabilità limitati e permesso di volo. Certificato di immatricolazione. Certificato acustico. Tabella del peso. Licenza della stazione radio ed approvazione.	_	2	2	2
10.6 Mantenimento dell'aeronavigabilità Comprensione approfondita delle disposizioni di cui alla parte 21 relative al mantenimento dell'aeronavigabilità. Comprensione approfondita della parte M.	2	2	2	2
10.7 Requisiti nazionali e internazionali applicabili per (se non sostituiti da requisiti UE)				
 a) Programmi di manutenzione, controlli ed ispezioni di manutenzione. Direttive di aeronavigabilità. Bollettini di servizio, informazioni sul servizio di assistenza del produttore. Modifiche e riparazioni. Documenti relativi alla manutenzione: manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo illustrato dei componenti ecc. Solo per le licenze di categoria da A a B2: lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento, lista dell'equipaggiamento minimo, liste delle tolleranze. 	1	2	2	2
 b) Mantenimento dell'aeronavigabilità Requisiti di equipaggiamento minimo — Voli di prova. Solo per le licenze di categoria B1 e B2: ETOPS, requisiti di manutenzione e di servizio. Operazioni in condizioni di bassa visibilità, operazioni di categoria 2/3. 	_	1	1	1»

- 4) all'allegato IV (parte 147), appendice II, pagina 2 di 2, il riferimento alla versione del modulo 11 AESA è sostituito da «versione 6»:
- 5) nell'indice dell'allegato V bis (parte T), sezione B, il capitolo A è sostituito dal seguente:
 - «Capitolo A GENERALITÀ
 - T.B.101 Ambito di applicazione
 - T.B.102 Autorità competente
 - T.B.104 Conservazione dei registri
 - T.B.105 Scambio reciproco di informazioni»;
- 6) l'allegato V ter (parte ML) è così rettificato:
 - a) il punto ML.A.201 è così rettificato:
 - i) alla lettera e), il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1) essere approvato in qualità di CAMO o di CAO per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità del suo aeromobile in conformità all'allegato V quater (parte CAMO), all'allegato I (parte M), capitolo G, o all'allegato V quinquies (parte CAO), o stipulare un contratto con un'impresa approvata utilizzando il contratto di cui all'appendice I del presente allegato;»;
 - ii) alla lettera f), la prima frase è sostituita dalla seguente:
 - «Per gli aeromobili non inclusi nella lettera e), ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla lettera a) il proprietario dell'aeromobile può appaltare i compiti connessi alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ad un'impresa approvata in qualità di CAMO o di CAO in conformità all'allegato V quater (parte CAMO), all'allegato I (parte M), capitolo G, o all'allegato V quinquies (parte CAO).»;

- «h) Nel caso in cui un aeromobile incluso in un certificato di operatore aereo sia utilizzato per operazioni non commerciali o specializzate ai sensi dell'allegato III, punto ORO.GEN.310, o dell'allegato VII, punto NCO. GEN.104, del regolamento (UE) n. 965/2012 (*), l'operatore assicura che i compiti connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano svolti, a seconda dei casi, dalla CAMO approvata in conformità all'allegato V quater (parte CAMO) o all'allegato I (parte M), capitolo G, o dall'impresa di aeronavigabilità combinata ("CAO") approvata in conformità all'allegato V quinquies (parte CAO) del titolare del certificato di operatore aereo.
- (*) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»;
- b) al punto ML.A.901, la lettera b) è così modificata;
 - i) il punto 3 è sostituito dal seguente:
 - «3) dall'impresa di manutenzione approvata durante l'ispezione delle 100 ore/annuale prevista dall'AMP;»;
 - ii) la frase introduttiva del punto 4 è sostituita dalla seguente:
 - «4) per gli aeromobili utilizzati a norma dell'allegato VII (parte NCO) del regolamento (UE) n. 965/2012 o per i palloni non utilizzati a norma dell'allegato II (parte BOP), sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395 (*)o per gli alianti non conformi all'allegato II (parte SAO), sottoparte DEC, del regolamento (UE) 2018/1976 (**), dal personale autorizzato a certificare indipendente durante l'ispezione delle 100 ore/annuale prevista dall'AMP, se in possesso:
 - (*) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).
 - (**) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;
- c) al punto ML.A.904, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che agisce per conto di un'impresa di cui all'allegato I (parte M), capitolo F o capitolo G, all'allegato II (parte 145), all'allegato V quater (parte CAMO) o all'allegato V quinquies (parte CAO) deve essere qualificato, rispettivamente, in conformità dell'allegato I (parte M), capitolo F o capitolo G, dell'allegato II (parte 145), dell'allegato V quater (parte CAMO) o dell'allegato V quinquies (parte CAO).»;
- d) al punto ML.B.902, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - «d) Durante l'esecuzione della revisione dell'aeronavigabilità, l'autorità competente deve avere accesso ai dati applicabili, come indicato ai punti ML.A.305 e ML.A.401.»;
- e) all'appendice III, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
 - «Gli interventi di manutenzione complessi che, ai sensi dell'appendice II, non possono essere eseguiti dal pilotaproprietario sono quelli di seguito elencati. Un'impresa di manutenzione approvata o il personale autorizzato a certificare indipendente devono rilasciare il certificato per tali interventi, che sono:»;
- 7) l'allegato V quater (parte CAMO) è così rettificato:
 - a) l'indice è così rettificato:
 - i) il titolo del punto CAMO.A.125 è sostituito dal seguente:
 - «Condizioni di approvazione e attribuzioni dell'impresa»;
 - ii) il titolo del punto CAMO.A.300 è sostituito dal seguente:
 - «Manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (CAME)»;

iii) è aggiunta la seguente voce:

ΙT

«Appendice I – Certificato dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità — Modulo 14 AESA»;

- b) il punto CAMO.A.125 è così rettificato:
 - i) alla lettera d), il punto 4 è sostituito dal seguente:
 - «4) prorogare un certificato di revisione dell'aeronavigabilità conformemente alle condizioni di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera f), o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi.»;
 - ii) alla lettera d), è aggiunto il punto 5:
 - «5) approvare l'AMP conformemente al punto ML.A.302, lettera b), punto 2, per gli aeromobili gestiti in conformità all'allegato V *ter* (parte ML).»;
 - iii) alla lettera e), il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1) rilasciare il relativo certificato di revisione dell'aeronavigabilità e prorogarlo in tempo utile, nel rispetto delle condizioni fissate all'allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera c), punto 2, o punto M.A.901, lettera e), punto 2, o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi;»;
- c) al punto CAMO.A.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) Le modifiche del CAME sono gestite secondo le procedure di cui alla lettera a), punti 11) iv) e 11) v). Le modifiche non incluse nell'ambito di applicazione della procedura di cui alla lettera a), punto 11) iv), e quelle connesse alle modifiche di cui al punto CAMO.A.130, lettera a), devono essere approvate dall'autorità competente.»;
- d) al punto CAMO.A.315, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2) le funzioni richieste all'allegato I (parte M), punto M.A.301, lettere b), c), f) e g) o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.301, a seconda dei casi, siano chiaramente specificate.»;
- e) il punto CAMO.A.325 è sostituito dal seguente:

«CAMO.A.325 Dati di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

L'impresa deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.401, o all'allegato V ter (parte ML), punto MLA.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell'esecuzione degli interventi relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al presente allegato (parte CAMO), punto CAMO.A.315. Tali dati possono essere forniti dal proprietario o dall'operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l'operatore. In questo caso l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve conservare i dati soltanto per la durata del contratto, tranne quando prescritto diversamente al punto CAMO.A.220, lettera a).»;

- 8) l'allegato V quinquies (parte CAO) è così rettificato:
 - a) l'indice è così rettificato:
 - i) la voce relativa al punto CAO.B.015 è soppressa;
 - ii) il titolo del punto CAO.B.045 è sostituito dal seguente:
 - «Procedura di certificazione iniziale»;
 - iii) il titolo del punto CAO.B.050 è sostituito dal seguente:
 - «Rilascio del certificato iniziale»;
 - iv) il titolo dell'appendice I è sostituito dal seguente:
 - «Certificato dell'impresa di aeronavigabilità combinata (CAO) Modulo 3-CAO AESA»;
 - b) al punto CAO.A.017, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Un'impresa può ricorrere a metodi alternativi di rispondenza rispetto ai metodi accettabili di rispondenza adottati dall'Agenzia per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.»;

c) il punto CAO.A.080 è sostituito dal seguente:

ΙT

«CAO.A.080 Dati di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

La CAO deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili specificati all'allegato I (parte M), punto M.A.401 o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell'esecuzione degli interventi di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al presente allegato (parte CAO), punto CAO.A.075. Tali dati possono essere forniti dal proprietario in base a un contratto di cui all'allegato I (parte M), punto M.A.201, lettera h), punto 2, o punto M.A.201, lettera i), punto 1 o 3), o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.201, lettera e), punto 1, o punto ML.A.201, lettera f), nel qual caso la CAO deve conservare tali dati solo per la durata del contratto, a meno che non sia tenuta a conservare i dati ai sensi del presente allegato (parte CAO), punto CAO.A.090, lettera b),»:

d) il punto CAO.A.085 è sostituito dal seguente:

«CAO.A.085 Revisione dell'aeronavigabilità

La CAO effettua revisioni dell'aeronavigabilità conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.901, o all'allegato V *ter* (parte ML), punto ML.A.903, a seconda dei casi.»;

- e) al punto CAO.A.095, lettera b), il punto 4) è sostituito dal seguente:
 - «4) Prorogare, in conformità all'allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera f), o all'allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), un ARC rilasciato dall'autorità competente, da un'altra impresa o persona, a seconda dei casi.»:
- f) al punto CAO.B.045, la lettera h) è soppressa;
- g) al punto CAO.B.050, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) Se l'autorità competente ha stabilito che il richiedente è conforme al punto CAO.B.045, rilascia il certificato utilizzando il modulo 3-CAO AESA di cui all'appendice I e specificando le condizioni di approvazione.»;
- h) nell'appendice I, nella tabella a pagina 2 di 2 del modulo 3-CAO AESA, nella colonna «ATTRIBUZIONI (***)», il contenuto della riga «SERVIZI SPECIALIZZATI (**)» è sostituito da «□ NDT».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



